

Decreto Dirigenziale n. 154 del 16/05/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI AGROPOLI (SA) - CONCESSIONE DELL'AREA DEMANIALE DI MQ 431,91, DI CUI MQ 123 IMPEGNATI DA UNA PASSERELLA IN LEGNO ED I RESTANTI MQ 308,91 COSTITUITI DA UNO SPECCHIO D'ACQUA, POSTA IN DESTRA IDRAULICA DEL FIUME TESTENE, INDIVIDUATA IN CATASTO AL FOGLIO 41, ANTISTANTE LA PARTICELLA N.483, AD USO ORMEGGIO NATANTI DA DIPORTO PER IL PERIODO 01 APRILE - 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO. DITTA: ASSOCIAZIONE "IL BARRACUDA" - RAPPRESENTANTE LEGALE BUFANO BRUNO - PRAT. 2436 BD



IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che con istanza acquisita agli atti di questo Settore in data 24.01.2012, prot. n. 54106, il sig. Bufano Bruno, nato ad Eboli (SA) il 04.09.1970 e residente ad Agropoli in via Barra n. 16, C.F. BFN BRN 70P04 D390S, in qualità di rappresentante legale dell'Associazione "Il Barracuda" con sede in Agropoli, via Piano delle Pere nn. 74-75, C.F. 04284300656, ha chiesto la concessione dell'area demaniale di mq. 455, di cui mq 82 impegnati da una passerella in legno ed i restanti mq 373 costituiti da uno specchio d'acqua, posta in destra idraulica del fiume Testene, individuata in catasto al foglio 41, antistante la particella n. 483, ad uso ormeggio natanti da diporto da utilizzare per il periodo estivo di ciascun anno;
- Che in seguito ad istruttoria della pratica, funzionari di questo Settore in data 09.02.2012, hanno
 effettuato sopralluogo in zona riscontrando la possibilità di aderire alla richiesta avanzata dalla
 ditta e definendo un'area demaniale di maggiore superficie per complessivi mq 492;
- Che questo Settore, con nota dell'11.04.2012, prot. n. 276645, nel comunicare il parere favorevole alla concessione ha stabilito le seguenti condizioni per l'utilizzo del cespite demaniale:
 - 1. la passerella in legno, dalle dimensioni di ml 41x3 per complessivi mq. 123 potrà permanere, su tale area demaniale, per il periodo 01 aprile 31 ottobre di ogni anno;
 - 2. l'antistante specchio d'acqua, di superficie mq. 369 (ml 41x9), non potrà essere interessato da nessuna opera e sarà adibito al solo ormeggio di natanti da diporto.

Con la stessa nota è stata chiesta la corresponsione dell'importo di € 258,16, quale canone dovuto per l'anno 2012 e la costituzione del deposito cauzionale di € 462,48;

• Che la ditta richiedente ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica datata 02.05.2012 ed acquisita agli atti di questo Settore in data 03.05.2012, prot. 335300, con la quale, nel riscontrare le prescrizioni dettate da questo Settore, è stata definita l'effettiva consistenza dell'area demaniale da concedere pari a mq 431,91, di cui mq 123 impegnati da una passerella in legno ed i restanti mq 308,91 costituiti dall'antistante specchio d'acqua.

CONSIDERATO

- Che la ditta richiedente ha corrisposto i seguenti versamenti:
 - € 258,16 codice tariffa 1518, eseguito il 17.04.2012, n. VCYL 0286, c/o l'ufficio postale n. 57/008;
 - € 462,48 codice tariffa 1519, eseguito il 17.04.2012, n. VCYL 0285, c/o l'ufficio postale n. 57/008.

Entrambi i versamenti sono stati effettuati sul C/C n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria – Napoli. Il maggiore importo corrisposto di € 31,06, dovuto alla maggiore superficie impiegata in sede di calcolo, sarà detratto dall'importo del canone demaniale dovuto per l'anno 2013.

- Che la ditta in oggetto ha presentato autocertificazione, con riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- Che l'utilizzazione dell'area demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area;

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'08.05.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);

- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. 12.10.2000;
- la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;
- la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002;
- la Legge Regionale n. 1 del 27.01.2012;
- la Delibera di G. R. n. 24 del 14.02.2012

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'arch. Antonio Lapertosa e dalle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo Amato, nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare all' Associazione "Il Barracuda" con sede in Agropoli, via Piano delle Pere nn. 74-75, C.F. 04284300656, rappresentante legale Bufano Bruno nato ad Eboli il 04.09.1970 e residente ad Agropoli, via Barra n. 16, C.F. BFN BRN 70P04 D390S, la concessione dell'area demaniale di mq 431,91, posta in destra idraulica del fiume Testene, individuata in catasto del comune di Agropoli al foglio 41, antistante la particella n. 483.

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 – il cespite demaniale in argomento di mq 431,91, così come individuato sui grafici allegati alla richiesta di concessione che restano depositati presso questo Settore, è dato in concessione nello stato in cui si trova. Esso sarà impegnato per mq 123 da una passerella in legno di dimensioni ml 41 x 3 e per mq 308,91 dall'antistante specchio d'acqua di forma trapezoidale. Esso sarà adibito ad uso ormeggio natanti da diporto per il periodo 01 aprile - 31 ottobre di ciascun anno.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni del corso d'acqua o realizzazione di qualsiasi opera sullo stesso;
- E' fatto inoltre obbligo alla ditta concessionaria di rimuovere la passerella in legno entro il 31 ottobre di ciascun anno.
- **Art.2** la concessione ha durata di anni 6 (sei) a partire dal 01.01.2012 e scadenza il 31.12.2017. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza:
- **Art.3** la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che, per l'anno 2012, è fissato in € 223,30, codice tariffa 1518, che la ditta ha già provveduto a versare. Il deposito cauzionale corrisposto di € 462,48, codice tariffa 1519, è infruttifero e sarà restituito, a richiesta della stessa, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;
- **Art.4** per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il <u>31 Gennaio di ogni anno</u> sul C/C n° 21965181, codice tariffa 1518, intest ato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni.
- **Art.5** è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area demaniale. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

- **Art.6** l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;
- **Art.7** l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;
- **Art.8** il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;
- **Art.9** la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;
- **Art.10** il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904, che si intendono qui integralmente trascritti, e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;
- **Art.11** il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
- **Art.12** l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull'area concessa qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;
- **Art.13** nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie dell'area concessa venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;
- Art.14 la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:
- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

- Art.15 in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo l'area nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretenderne la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione unicamente a mezzo raccomandata, da inviare al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo. La riconsegna del bene da parte del concessionario potrà avvenire non prima di 90 giorni dalla notifica della formale comunicazione del bene. In caso di inadempienza l' Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti al bene dalla inosservanza di tale prescrizione;
- **Art.16** il concessionario rinunzia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;
- **Art.17** è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stesso, sotto pena dei danni e delle spese;
- **Art.18** per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;
- **Art.19** la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;



Art.20 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.21- il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti

Di inviare il presente provvedimento:

- All'A.G.C. LL.PP. OO.PP.;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Alla ditta Aassociazione "Il Barracuda" Rappresentante legale Bufano Bruno;
- Al comune di Agropoli.

Il Dirigente del Settore Ing. Vincenzo Di Muoio